



COMUNE DI CESENATICO
PROVINCIA DI FORLI' - CESENA



**REGOLAMENTAZIONE DEL
TRAFFICO VEICOLARE NELLA
ZONA A TRAFFICO LIMITATO**

- Approvato con deliberazione consiliare n.29 del 28/03/2019
- Modificato con deliberazione consiliare n.90 del 19/12/2019

INDICE

- Art. 1 – Individuazione della Zona a Traffico Limitato**
- Art. 2 – Regolamentazione generale della circolazione**
- Art. 3 – Permessi per autoveicoli di persone residenti**
- Art. 4 – Permessi per autoveicoli di persone proprietarie di immobile non residenti**
- Art. 5 – Permessi per autoveicoli di proprietari che utilizzano l'immobile come 2^a casa e turisti.**
- Art. 6 – Permessi per motocicli e ciclomotori**
- Art. 7 – Fruitori di garage**
- Art. 8 – Permessi per assistenza domiciliare a privati**
- Art. 9 – Permessi per visite nonni - nipoti**
- Art. 10 – Permessi di lavoro**
- Art. 11 – Permessi per titolari di attività all'interno della Zona a Traffico Limitato "A"**
- Art. 12 – Permessi per veicoli al servizio delle persone portatrici di handicap**
- Art. 13 – Permessi temporanei di circolazione**
- Art. 14 – Forma, composizione e rilascio dei contrassegni per la Zona a Traffico Limitato**
- Art. 15 – Scadenza, revoche, sospensioni**
- Art. 16 – Norme generali di comportamento ed obblighi dei titolari di permesso**
- Art. 17 – Matrimoni, funerali e cerimonie religiose**
- Art. 18 – Regolarizzazione accessi**
- Art. 19 – Attivazione di strumenti automatici di rilevazione degli accessi**
- Art. 20 – Sanzioni**
- Art. 21 – Norme finali e transitorie**

Art. 1

Individuazione della Zona a Traffico Limitato

1. Nell'area sotto indicata è istituita una Zona a Traffico Limitato nella quale la circolazione stradale, ovvero l'accesso, il transito, la fermata e la sosta dei veicoli a motore è disciplinata dal presente regolamento:

Zona "A"

via Succi
via Fosse
via Squero
via Semprini
Piazza del Teatro.

Art. 2

Regolamentazione generale della circolazione

1. Nella Zona a Traffico Limitato delimitata nel precedente articolo 1 vige, nei confronti di tutti i veicoli a motore, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi, il divieto permanente (0-24) di circolazione, ovvero di accesso, transito, fermata e sosta con rimozione coatta.

2. In deroga alle disposizioni contenute nel precedente comma 1, possono essere accordati ad alcune categorie di veicoli e/o di utenti della strada, permessi di circolazione subordinati a speciali condizioni e cautele così come indicato nei successivi articoli. Tali permessi si dividono in base alle categorie di utenti interessati alla circolazione.

3. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 1 è sempre consentito l'accesso, il transito, la fermata e la sosta dei:

- _ veicoli appartenenti alle Forze di Polizia;
- _ veicoli adibiti al soccorso pubblico e di emergenza;
- _ veicoli al servizio delle persone invalide purché muniti dell'apposito contrassegno rilasciato ai sensi dell'art. 188 del Codice della strada;
- _ veicoli appartenenti ad una qualsiasi pubblica amministrazione;
- _ veicoli appartenenti ad aziende incaricate di un pubblico servizio (a titolo esemplificativo acqua, luce, gas, telefono, nettezza urbana, trasporto salme, informazione e accoglienza turistica) nell'esercizio delle proprie funzioni;
- _ veicoli espressamente autorizzati a raggiungere locali appartenenti all'amministrazione comunale o incaricati dalla stessa allo svolgimento di attività all'interno della Zona a Traffico Limitato "A";
- _ veicoli espressamente autorizzati per il trasporto valori al servizio di Istituti di Credito ovvero veicoli al servizio degli istituti di vigilanza;
- _ veicoli privati utilizzati in situazioni particolari (adempimento di un dovere, facoltà legittima, stato di necessità, legittima difesa.) che possono essere a posteriori regolarizzati, previa comunicazione giustificativa.

4. I veicoli adibiti a servizio di piazza (taxi) sono ammessi ad accedere nella Zona a Traffico Limitato e a fermarsi per consentire la salita e la discesa dei clienti nonché sostare solo negli appositi spazi individuati dall'Amministrazione Comunale.

5. I veicoli adibiti a noleggio con conducente sono ammessi ad accedere nella Zona a Traffico Limitato e a fermarsi per consentire la salita e la discesa dei clienti.

6. All'interno della Zona a Traffico Limitato è consentita la circolazione soltanto ai veicoli di peso complessivo a pieno carico non superiore alle 3,5 tonnellate, salvo deroghe da autorizzare di volta in volta.

7. I permessi di qualunque tipo e durata vengono rilasciati dagli uffici della società ATR con sede presso la Stazione ferroviaria.

Art. 3

Permessi per autoveicoli di persone residenti

1. Ai nuclei familiari anagraficamente residenti nella Zona a Traffico Limitato "A" possono essere accordati n.2 permessi per la circolazione che consente l'accesso e la sosta negli appositi spazi senza alcuna limitazione oraria.
2. Alle famiglie residenti nella Zona a Traffico Limitato che utilizzano esclusivamente autoveicoli intestati ad altri soggetti si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. I permessi di cui al presente articolo, ove non diversamente previsto, hanno validità legata al perdurare delle condizioni di rilascio.

Art. 4

Permessi per autoveicoli di persone proprietarie di immobile non residenti

1. Ai proprietari di immobili all'interno della Zona a Traffico Limitato, che hanno concesso in comodato o locazione l'immobile, può essere accordato un particolare permesso per la circolazione in funzione delle peculiari esigenze.

Nel caso in cui risultino più proprietari per uno stesso immobile, ad ognuno di loro verrà concesso un permesso da proprietario di immobile (sosta di 60 minuti).

Art. 5

Permessi per autoveicoli di proprietari che utilizzano l'immobile come 2^a casa e turisti.

1. Ai nuclei familiari non residenti, ma che occupano unità immobiliari all'interno della ZTL ai fini turistici e/o come seconda casa di proprietà e/o a titolo di comodato, può essere rilasciato n.1 permesso provvisorio per la circolazione che consente l'accesso e la sosta senza alcuna limitazione oraria della durata massima di mesi sei, rinnovabile.
2. Il soggetto richiedente deve dimostrare l'utilizzo dell'immobile tramite presentazione del titolo di proprietà o di contratto di locazione turistica o di contratto di comodato. In caso di rinnovo dovrà essere presentata apposita dichiarazione del soggetto proprietario dell'immobile attestante l'effettivo utilizzo.

Art. 6

Fruitori di garage

1. Le persone che utilizzano un garage o un cortile interno ad uso posto auto, sito nella Zona a Traffico Limitato "A" possono chiedere uno o più permessi, compatibilmente con le dimensioni dello stesso garage, che consente soltanto l'accesso e il transito. La fermata e la sosta non sono autorizzate.
2. Se il soggetto richiedente il permesso non è proprietario del garage deve dimostrarne l'utilizzo tramite presentazione di denuncia di cessione di fabbricato, di contratto di locazione o apposita dichiarazione del soggetto proprietario dell'immobile.

Art. 7

Permessi per assistenza domiciliare a privati

1. Alle persone che prestano assistenza ad invalidi ed anziani residenti nella Zona a Traffico Limitato "A", su presentazione di certificazione medica o di invalidità, può essere rilasciato un permesso provvisorio di circolazione gratuito della durata massima di tre anni, rinnovabile, che può contenere tutte le targhe di coloro che a turno, alternandosi, prestano assistenza all'avente bisogno e che permette l'accesso, il transito e la fermata. La sosta è prevista per un periodo massimo di novanta minuti.
2. Se la persona assistita è anche titolare di permesso invalidi, il "permesso" di cui sopra avrà la stessa validità attestata dalla certificazione medica rilasciata dall'A.S.L. per ottenere il permesso invalidi.
3. Il permesso per assistenza domiciliare a privati può essere previsto anche per i residenti che hanno compiuto il 70esimo anno di età, pur non presentando certificati di particolari

patologie o di invalidità, per i quali non è stato rilasciato alcun permesso di cui agli art. 3/4/5 ma per il solo fatto di aver raggiunto tale età anagrafica, possa avere bisogno di assistenza/visite e/o altro da parte di terzi con le modalità di cui al comma 1.

Art. 8

Permessi per visite nonni - nipoti

1. I soggetti che hanno necessità di accompagnare i propri figli minorenni presso l'abitazione dei nonni paterni o materni residenti all'interno della Zona a Traffico Limitato possono chiedere un permesso gratuito con validità annuale, rinnovabile, sul quale possono essere indicate al massimo due targhe.

Analoga procedura si applica ai nonni che necessitano di riaccompagnare a casa i propri nipoti minorenni residenti all'interno della Zona a Traffico Limitato.

2. Tali permessi consentono in qualsiasi fascia oraria l'accesso, il transito, la fermata e la sosta massima di un'ora (da segnalare con disco orario od altra indicazione scritta).

Art. 9

Permessi di lavoro

1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, per i veicoli adibiti ai servizi di trasloco può essere rilasciato uno speciale permesso che consente la circolazione e la sosta in prossimità dell'immobile in cui devono compiere tali operazioni, per il tempo strettamente necessario a terminare le stesse e con le modalità di cui all'art. 12.

2. Al fine di consentire le operazioni di carico e scarico merci sono istituite apposite zone opportunamente segnalate nei seguenti luoghi esterni alla ZTL:

Via Mazzini, Via Matteucci, Via Squero.

Le operazioni di carico e/o scarico merci sono consentite esclusivamente in tali zone, con sosta per un tempo massimo di un'ora, segnalato con disco orario, e comunque solo nelle seguenti fasce orarie:

ore 8-12 e 15-18 di tutti i giorni, festivi compresi.

Art. 10

Permessi per titolari di attività all'interno della Zona a Traffico Limitato "A"

1. I titolari di attività artigianali, pubblici esercizi o studi professionali ubicati nella Zona a Traffico Limitato "A" possono chiedere uno speciale permesso gratuito che consente, nelle fasce orarie previste, l'accesso, il transito, la fermata e la sosta. Tali permessi, ove non diversamente previsto, hanno validità legata al perdurare delle condizioni di rilascio, nel senso che cessano di avere validità solo quando il titolare cessa o cede a qualunque titolo l'attività.

2. Può essere rilasciato un solo permesso per ogni attività.

Art. 11

Permessi per veicoli al servizio delle persone portatrici di handicap

1. Ai veicoli al servizio delle persone portatrici di handicap, titolari dell'apposito contrassegno, è consentito l'accesso, il transito, la fermata e la sosta nella Zona a Traffico Limitato "A" nel rispetto delle norme del Codice della strada.

2. Qualora fosse necessario utilizzare un veicolo diverso da quelli di cui si è comunicata la targa, è necessario che l'interessato ne comunichi, al massimo entro settantadue ore dall'ingresso, tramite telefono, fax o posta elettronica, i seguenti dati: data e orario d'ingresso, nome e cognome del titolare del contrassegno, numero della targa, numero e data del contrassegno, nonché il comune che lo ha rilasciato. Ogni comunicazione telefonica dovrà sempre essere accompagnata da comunicazione scritta (fax, e-mail).

Art. 12

Permessi temporanei di circolazione

1. Qualora per comprovate e documentabili esigenze, nonché per garantire il regolare svolgimento di attività no profit, si rendesse necessaria la circolazione in una delle zone di cui al precedente articolo 1 di un veicolo che non beneficia di una delle deroghe stabilite nei precedenti articoli, può essere rilasciato uno speciale permesso temporaneo gratuito.
2. Il permesso di cui al punto 1 permette l'accesso, il transito, la fermata e la sosta per il tempo indicato nel medesimo permesso.
3. Tale permesso temporaneo può essere giornaliero o settimanale. Il permesso temporaneo giornaliero può essere richiesto anche verbalmente, purché' entro 48 ore dall'effettivo accesso alla Zona a Traffico Limitato. Diversamente potrà essere soggetto all'attivazione del procedimento sanzionatorio previsto per gli accessi irregolari.
4. Il permesso temporaneo settimanale deve essere accompagnato da una dichiarazione del residente che comprovi la reale necessità per il terzo di dover accedere nell'area di Zona A Traffico Limitato. Non sono previste più di tre autorizzazioni all'anno, in capo ad un singolo richiedente, salvo specifiche deroghe.

Art. 13

Forma, composizione e rilascio dei contrassegni per la Zona a Traffico Limitato

1. Gli aventi diritto alla circolazione dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato devono presentare la richiesta presso gli uffici di ATR ubicati c/o Stazione FS – Piazzale Ugo Bassi. Tutta la modulistica necessaria per la richiesta dei contrassegni è disponibile sul sito: www.atr.fc.it oppure presso la Biglietteria Per eventuali comunicazioni e-mail : biglietteria.cesenatico@atr.fc.it.
2. I permessi per le varie categorie di utenti interessati alla circolazione nella Zona a Traffico Limitato sono definiti nel dettaglio (colori, forma, dimensioni, ecc.) con provvedimento dirigenziale tenendo conto delle disposizioni contenute nella presente regolamentazione.
3. La regolarizzazione ai fini dell'imposta di bollo va effettuata sulle pratiche di richiesta del permesso in caso di primo rilascio ovvero in caso di duplicato per smarrimento.

Art. 14

Scadenza, revoche, sospensioni

1. Alla scadenza della validità dei permessi previsti dalla presente regolamentazione, gli interessati possono restituirli agli uffici della società ATR e possono riattivare gli adempimenti del caso per il rinnovo. Eccezionalmente per i permessi di durata annuale o superiore questi continuano ad avere validità per i 30 giorni successivi, a condizione che la richiesta venga presentata entro il termine di scadenza, e allegando a tale permesso la ricevuta della presentazione della richiesta di rinnovo.
2. In ogni caso, comunque, i permessi cessano di avere validità quando vengono a mancare, in capo ai titolari, i requisiti per il rilascio. In tali casi i permessi devono, di norma, essere restituiti agli uffici della società ATR oppure sarà quest' ultimo a curarne il ritiro, se possibile, una volta accertata l'inadempienza o il venir meno dei requisiti. Qualora il titolare continui ad utilizzare tale permesso all'interno della Zona a Traffico Limitato, verrà sanzionato nei termini di legge.
3. In caso di cessione di proprietà di un veicolo munito di permesso, il titolare dello stesso ha l'obbligo di darne notizia entro settantadue ore alla Polizia locale, restituendo contemporaneamente il contrassegno.
4. In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento del permesso, il titolare dello stesso deve, entro settantadue ore, darne comunicazione scritta agli uffici della società ATR che ne prenderà formalmente atto e provvederà a sostituire il vecchio permesso e ad emetterne uno nuovo. Per i dettagli si rimanda all'art. 20.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal successivo articolo 19, ogni qualvolta venga accertato dagli organi di Polizia un qualsiasi

abuso nell'utilizzo del permesso di cui alla presente regolamentazione, questi possono procedere al suo immediato ritiro. In caso di reiterati ritiri, è possibile sospendere la validità del permesso per un periodo non superiore a trenta giorni; successivamente, in caso di ulteriori abusi, potrà essere disposta la revoca del permesso.

Art. 15

Norme generali di comportamento ed obblighi dei titolari di permesso

1. Gli utenti della strada che possono circolare all'interno della Zona a Traffico Limitato "A" devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza.
2. Sono comunque totalmente a carico degli utenti della strada tutte le responsabilità penali, civili ed amministrative derivanti da comportamenti tenuti all'interno delle Zona a Traffico Limitato.
3. E' fatto obbligo al conducente del veicolo e/o al suo proprietario o locatario di esibire, ad ogni richiesta degli Organi di Polizia, il permesso in ogni sua parte e di tenerlo esposto sulla parte anteriore del veicolo durante le soste.
4. Il contrassegno si riferisce tassativamente al veicolo in esso indicato. In caso di errore nell'indicazione di uno degli elementi identificativi delle parti, il titolare deve senza ritardo dare notizia agli uffici della società ATR, la quale provvede alla rettifica dei dati.
5. Non è in nessun caso consentito applicare sul parabrezza di un veicolo il permesso riassuntivo relativo ad un altro veicolo. In caso di accertamento si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada come per coloro che circolano privi di permesso, e quello esposto sul parabrezza è immediatamente ritirato dagli organi di Polizia.

Art. 16

Matrimoni, funerali e cerimonie religiose

1. I veicoli utilizzati per il trasporto della sposa e dello sposo possono accedere, transitare, fermarsi e sostare nella Zona a Traffico Limitato "A" nel rispetto di tutta la rimanente segnaletica e delle norme di comportamento. Rimangono esclusi dalla deroga di cui al presente articolo tutti gli altri veicoli che partecipano al corteo nuziale.
2. I veicoli utilizzati per il trasporto degli sposi diretti alla Residenza Municipale per il matrimonio con rito civile possono accedere e sostare in via Moretti per il tempo strettamente necessario per la cerimonia. Rimangono esclusi dalla deroga tutti gli altri veicoli che partecipano al corteo nuziale.
3. Tutti i veicoli partecipanti al corteo funebre possono accedere, transitare, fermarsi e sostare nella relativa Zona a Traffico Limitato.
4. Il personale dipendente dell'impresa di pompe funebri incaricata del trasporto del feretro deve effettuare la scorta del corteo per tutto il suo tragitto provvedendo, se necessario, anche a fermare il normale flusso del traffico.
5. Per i veicoli di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo deve essere chiesto un permesso gratuito per accedere, circolare e sostare all'interno della zona a traffico limitato; in tal caso si applica la procedura disposta dal successivo art. 18.

Art. 17

Regolarizzazione accessi

1. Per regolarizzare gli accessi dovuti a cause di forza maggiore per i quali non è possibile il tempestivo rilascio di un apposito permesso, il conducente/proprietario del veicolo deve dare comunicazione agli uffici della società ATR e alla Polizia locale, entro 48 ore dall'ingresso nella zona a traffico limitato, indicando la targa del mezzo, il giorno e l'orario di accesso e la sua motivazione, nonché la relativa documentazione giustificativa, utilizzando allo scopo anche proprie autocertificazioni, come riportato all'art. 12 permessi temporanei di circolazione.

Art. 18

Attivazione di strumenti automatici di rilevazione degli accessi

Con l'attivazione nella Zona a Traffico Limitato "A", degli strumenti automatici di rilevazione degli accessi, i cosiddetti varchi elettronici, i titolari di permessi, deroghe e di pass per disabili dovranno preventivamente comunicare la targa del mezzo da loro utilizzato abitualmente.

Art. 19

Sanzioni

1. Il titolare di permesso per Zona a Traffico Limitato, anche nelle zone soggette a controllo elettronico, è obbligato all'esposizione del permesso stesso.
2. In tutti i casi di autorizzazione alla sosta a tempo determinato vige, oltre all'esposizione del permesso, anche l'obbligo dell'indicazione dell'orario di arrivo, mediante disco orario od altra indicazione scritta.
3. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice della strada, chiunque non esponga nella parte anteriore del veicolo l'apposito permesso, pur essendone titolare, o comunque violi i precetti della presente regolamentazione, è soggetto a sanzione amministrativa ed è ammesso al pagamento, in via breve, di Euro 25,00 e spese.

Art. 20

Norme finali e transitorie

1. Il settore lavori pubblici e manutenzioni, di concerto con il comando di Polizia locale, è incaricato della individuazione di tutta la segnaletica necessaria all'esecuzione del presente regolamento. La segnaletica deve comunque essere sia di tipo verticale che orizzontale, soprattutto quando particolari esigenze richiedono una più incisiva visibilità degli obblighi, divieti e limitazioni espressi con la presente regolamentazione.
2. I permessi rilasciati ai sensi dell'ordinanza n. 326/2012 decadono a far data dal 1 maggio 2019, dopo di che possono essere rinnovati nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.
4. I permessi già emessi che prevedono la sosta a tempo vengono automaticamente adeguati alle nuove disposizioni.
5. Come previsto dall'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, contro la presente regolamentazione è ammesso ricorso entro sessanta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione citata.
6. Alla Polizia locale e alle Forze di Polizia dello Stato è demandato il controllo dell'osservanza delle presenti norme
7. Le norme del presente regolamento si applicheranno sperimentalmente per 6 mesi al termine dei quali sarà effettuata una verifica sugli effetti prodotti dalle stesse e si procederà alle necessarie eventuali modifiche.
8. In caso di smarrimento o furto del permesso, e' dovuta una tariffa pari a € 3,00 per la ristampa dello stesso.